

STATUTO

IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIALE DELLA
REPUBBLICA 253/E

Numero REA: TV - 221092

Codice fiscale: 03109790265

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 8403 DI REP. E N. 4493 DI RACCOLTA

STATUTO

"Il Girasole Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Disciplina di riferimento

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata: «Il Girasole Società Cooperativa Sociale». Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di «Il Girasole s.c.s.»

La sede è fissata nel Comune di Treviso.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 381/91 riguardante la disciplina delle Cooperative Sociali.

TITOLO II

Regime mutualistico - Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Sulla base dell'art. 111 septies delle Disposizioni di attuazione del Cod. Civile e disposizioni transitorie si considera cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile indipendentemente dai requisiti ivi riportati.

Art. 6 - Scopo sociale

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la priorità dell'uomo, il rispetto della persona, la solidarietà la mutualità, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative.

Operando secondo questi principi, la cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, della salute e del benessere fisico psichico e sociale, all'inclusione ed integrazione sociale

dei cittadini attraverso la realizzazione e gestione di servizi secondo il principio della sussidiarietà.

Nel realizzare tali intenti la cooperativa intende creare per i propri soci un'occupazione lavorativa alle migliori condizioni sociali e professionali.

In relazione a ciò la cooperativa potrà aderire alle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone l'intervento in campo socio-sanitario, sanitario, riabilitativo, educativo, di animazione, di formazione e scolastico attraverso la promozione, la progettazione e la gestione, in conto proprio o per conto terzi, di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi, assistenziali, riabilitativi di animazione e formazione.

La cooperativa rivolge la sua azione ai minori, alle famiglie, alle persone con disabilità o affette da patologia psichiatrica, alle persone in condizioni di fragilità, ad anziani, a persone in difficoltà di vita o con bisogni di salute.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di assistenza, abilitazione ed educazione a domicilio e/o territoriale anche presso le istituzioni scolastiche, formative, sportive, lavorative;
- servizi di abilitazione e riabilitazione a domicilio e ambulatoriale;
- servizi infermieristici, medici anche specialistici, ambulatoriali e a domicilio;
- servizi di psicoterapia, consulenza, valutazione e diagnosi di prevenzione e di cura;
- centri semi-residenziali rivolti a disabili, minori e persone affette da patologia psichiatrica;
- centri di valutazione diagnosi, abilitazione, riabilitazione e presa in carico nelle forme ambulatoriali, semi-residenziali o residenziali per minori disabili, disabili, persone affette da patologia psichiatrica;
- servizi di tutela, cura e protezione del minore e di sostegno alla genitorialità;
- servizi di promozione della sussidiarietà familiare e

dell'affido, centri famiglie;

- servizi rivolti all'infanzia, asilo nido, scuole dell'infanzia, ludoteche e servizi innovativi previsti negli ambiti regionali;
- servizi di assistentato sociale, segretariato sociale, amministrativi e di front-office a supporto e/o complementare dell'attività socio-sanitaria;
- servizi di animazione, ricreazione ed impegno creativo del tempo libero;
- servizi di vacanze;
- servizi educativi di prevenzione e promozione degli stili di vita e di educazione in ambito sociale e sociosanitario;
- attività di promozione, consulenza e progettazione inerenti i servizi sopra indicati;
- attività di formazione e di aggiornamento del personale scolastico di cui alle direttive del Ministero della Pubblica Istruzione, nonché del personale già operante o che intenda operare presso istituzioni pubbliche o private nell'ambito dei servizi socio sanitari, educativi, socio assistenziali;
- servizi di co-housing e partenariato sociale.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà concedere avalli, fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività

avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

TITOLO III

Soci

Art. 9 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, tutti coloro siano essi persone fisiche e persone giuridiche che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre possono essere soci coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della società. Tali soci, denominati soci volontari, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non saranno applicate le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuarsi in applicazione a convenzioni e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali.

Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, potranno essere soci della cooperativa le persone giuridiche, le persone fisiche e gli enti collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si rendono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa; detti soci apparterranno alla categoria dei soci sovventori. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche

in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, tali soci sovventori possono essere nominati amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da cooperatori.

Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci (fruitori) coloro che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Art. 10 - Soci Cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art. 11 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,

cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché, qualora si voglia conferire la propria opera del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;

e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

f) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'articolo 45 del presente statuto.

Art. 12 - Procedura di ammissione

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Conferimento e azioni dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 51,64.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La società ha facoltà di emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 14 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le azioni sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci sono obbligati, inoltre, ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 15 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 16 - I compensi dei soci

Ai soci prestatori, spetterà un compenso per il conferimento della loro opera che dovrà tener conto della quantità e qualità del lavoro prestato, della particolare natura associativa del rapporto socio - cooperativa e delle esigenze sociali.

Art. 17 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del c.c..

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25 anche in misura inferiore ai soci ordinari, tenuto conto ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori, essi possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo le azioni sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e

ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Essi possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 19 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del nuovo socio cooperatore secondo i termini e le modalità previste dall'art. 19.

Art. 18 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia cessato per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Art. 19 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 10 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
- g) che arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;
- h) che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto dalla cooperativa per grave inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Art. 20 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 21 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile .

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 22 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 51,65;
- dalle azioni dei soci sovventori destinate al Fondo per lo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 9 del presente statuto, il cui valore sarà determinato dall'Assemblea al momento dell'eventuale costituzione del Fondo;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui al precedente numero 3) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità;
- riconoscere la professionalità;
- riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, o anche mediante emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 26 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 25;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:
 - 1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2. ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità o parte degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 27 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione ai sensi dell'art. 46.

TITOLO V

Governo della società

Art. 28 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I - Assemblea

Art. 29 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima con RR inviata ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 24 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 30 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, o componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

9) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal Consiglio di Amministrazione;

10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto;

11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 31 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;

2) sull'emissione degli strumenti finanziari;

3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;

4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,

poiché tali materie, a norma del presente statuto, sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 32 - Assemblee separate

La cooperativa istituisce le assemblee separate che potranno essere realizzate ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., oppure quando l'assemblea dei soci lo ritenesse opportuno.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 30 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 33 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 34 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci sovventori dall'art. 9 e per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale dall'art. 17 del presente statuto.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 17 del presente statuto, per i soci sovventori si rinvia all'art. 9 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Art. 35 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - Consiglio di Amministrazione

Art. 36 - Elezione e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 3 e non superiore a 15.

Salvo quanto previsto per i soci sovventori dall'articolo 9 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 37 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto disposto nel successivo articolo 41.

Art. 38 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che ne diano apposita comunicazione alla prima assemblea utile.

Art. 39 - Riunioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti

relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 40 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 41 - Presidente

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 42 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed

ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 43 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, se obbligatorio. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis, u.c. del c.c.. Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso viene affidato il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 44 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste dall'art. 33.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 45 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci

sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 46 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, saranno rimesse al giudizio di un arbitro unico, ricorrendo alle procedure di conciliazione della Camera Conciliativa presso la Camera di Commercio di Treviso, al cui regolamento espressamente si aderisce, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non rientrino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha fissato la propria sede legale

Art. 47 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 23 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci

cooperatori), 24 e 26 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 45 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
F.TO MONICA BIDOGGIA
F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.